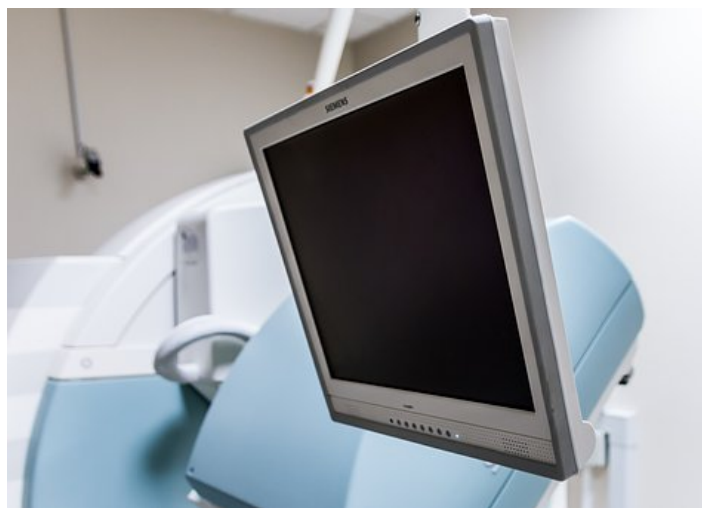


Settore sanitario. Dal Mise chiarimenti in materia di iper ammortamento



Con [circolare 1° marzo 2019, n. 48610](#), il Mise ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione della disciplina dell'iper ammortamento al settore sanitario. In particolare, nel documento di prassi il Ministero dello sviluppo elabora una ricognizione, *non esaustiva*, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di "sanità 4.0" e non espressamente considerati negli esempi svolti nella [circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017](#) e nei successivi documenti di prassi.

In sintesi, le tipologie di beni, materiali e immateriali, prese in esame dalla circolare sono:

- apparecchiature per la diagnostica per immagini
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia
- robot
- sistemi automatizzati da laboratorio
- *software* per la gestione della c.d. "cartella clinica"

elettronica"

Con la pubblicazione di questo nuovo documento di prassi, viene dunque confermata la possibilità di accedere all'agevolazione per le imprese operanti nel settore sanitario e vengono fornite indicazioni sia in merito alla corretta classificazione nell'ambito degli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 dei beni oggetto di trattazione, e sia per quanto concerne la corretta distinzione tra componente materiale e immateriale degli investimenti in tale settore.

Inoltre, con riferimento alle modalità applicative della disciplina viene precisato anche che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell'iperammortamento **è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda al giuramento della perizia medesima**, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell'impresa.

[Link al testo della circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 1° marzo 2019, n. 48610](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “*Industria 4.0*”, di cui all'art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii – Applicazione della disciplina nel settore della sanità

Sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio per il 2019, vedi, [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 2.3.](#)